

La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal T.a.r. per il Piemonte in merito all'automatismo del diniego di permesso di soggiorno per emersione del lavoro irregolare in presenza di condanne penali

[Corte cost., sentenza 24 febbraio 2017, n. 45 – Pres. Grossi, Est. Barbera](#)

Straniero – Ingresso e permesso di soggiorno – Regolarizzazione - Condanna penale – Diniego – Automatismo – Questione inammissibile di costituzionalità.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui impedirebbero al cittadino extracomunitario, che abbia ottenuto la regolarizzazione della propria posizione lavorativa irregolare, di ottenere il permesso di soggiorno, qualora abbia riportato condanna per uno dei reati, rientrante tra quelli previsti dall'art. 381 del codice di procedura penale, senza che occorra previamente accertarne la pericolosità sociale (1).

(1) I.- Con la sentenza in epigrafe la Consulta dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal T.a.r. per il Piemonte (cfr. ordinanza sez. II, 16 novembre 2015 n. 1579), con riferimento alla irragionevolezza della disciplina che impedirebbe il rilascio del permesso di soggiorno, pur a seguito di una completa procedura di emersione del lavoro irregolare, a fronte dell'automatico effetto ostativo di una condanna per reato concernente sostanze stupefacenti.

In particolare la rimessione, nel ricostruire il quadro normativo vigente applicabile alla fattispecie in esame, aveva evidenziato come un cittadino extracomunitario che avesse lavorato irregolarmente per sostenere imprescindibili esigenze di vita di una famiglia italiana (con ciò sviluppando quel particolare legame ritenuto meritevole di considerazione dalla giurisprudenza costituzionale, cfr. [sentenza n. 172 del 2012](#), in Foro it., 2013, I, 76; Foro amm. CDS 2012, 10, 2483 con nota di VETTORI, ivi gli ulteriori riferimenti di dottrina e giurisprudenza), ma che al contempo fosse stato anche condannato per la fattispecie delittuosa attenuata di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, avrebbe potuto ottenere (per il passato) il nulla osta all'emersione dal lavoro irregolare, ma, in ogni caso, non avrebbe avuto alcuna possibilità di vedersi rilasciato (per il futuro) il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, neanche ai fini di proseguire il rapporto lavorativo (questa volta, in modo regolare) presso la stessa famiglia.

L'irragionevolezza denunciata deriverebbe altresì dalla presunzione iuris et de iure di pericolosità sociale.

II.- Con la sentenza in epigrafe la Consulta dichiara inammissibili le questioni sollevate in accoglimento della pertinente eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale.

In particolare, viene contestato al T.a.r. di non aver approfondito la natura del procedimento di emersione del lavoro irregolare, qualificandolo come sostanzialmente unitario, anche alla luce della ratio legis.

A fronte di tale qualificazione, il giudice a quo avrebbe dovuto preliminarmente verificare se questa permetta di ritenere che le cause ostative alla regolarizzazione (ed i requisiti del permesso di soggiorno), siano soltanto quelli previsti da detta norma (distintamente rispetto alla disciplina generale), con la conseguenza che, una volta ritenuti sussistenti i presupposti dell'emersione, il permesso di soggiorno non potrebbe essere negato, per cause ulteriori e diverse (nella specie si sarebbe quindi dovuta accertare in concreto la pericolosità del richiedente).

Al riguardo la sentenza prosegue con una disamina del diritto vivente, tratto dalla giurisprudenza amministrativa, al fine di contestare la prospettazione del giudice a quo, basata proprio su di un asserito orientamento consolidato in senso contrario al rilascio del permesso di soggiorno per l'automatico effetto ostativo della condanna.

La Consulta esclude la sussistenza del diritto vivente, richiamando diversi precedenti contrari a quelli richiamati dal Tar Piemonte.

III.- In materia di immigrazione e di regolarizzazione dello straniero, si segnala, per completezza e da ultimo:

a) la disciplina di cui al decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 (oggetto della News US in data 23 febbraio 2017);

b) Cons. Stato Ad. plen., n. 8 del 2011 (in Foro it., 2011, III, 301; Foro amm. CDS 2011, 10, 3086 con nota di MURGOLO, cui si rinvia per ogni riferimento di dottrina e giurisprudenza), secondo cui: <<Il decorso del termine per il recepimento di direttiva dell'Unione europea contrastante con la previsione come reato della violazione da parte dello straniero dell'ordine di allontanamento dal territorio italiano comporta, stante il carattere sufficientemente preciso e dettagliato delle disposizioni europee, l'abolitio criminis>>;

c) Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2006 (in Foro it., 2006, III, 317, cui si rinvia per ogni riferimento di dottrina e giurisprudenza), secondo cui <<La regolarizzazione di lavoratori extracomunitari prevista dall'art. 1 d.l. 9 settembre 2002 n. 195, convertito, con modificazioni, nella l. 9 ottobre 2002 n. 222, può trovare applicazione soltanto in caso di sussistenza ininterrotta del rapporto di lavoro nei tre mesi antecedenti al 10 settembre 2002, data di entrata in vigore del decreto legge>>;

d) Corte giust. UE, 28 aprile 2011, C-61/11, PPU (in Foro it., 2011, IV, 287, con nota di ARMONE; Cass. pen. 2011, 7-8, 2780 con nota di AMALFITANO), secondo cui <<La direttiva del parlamento europeo e del consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/Ce, recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi art. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno stato membro, come quella contenuta nell'art. 14, 5° comma ter, d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo>>;

e) Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2011, n. 22105, Tourghi, in Giust. pen., 2012, fasc. 3, II, 166 (m), con nota di FACCHINI;

f) Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4504, secondo cui <<Le condanne per reati rientranti nell'art. 381 c.p.p., e individuate dall'art. 1 ter comma 13 lett. c), d.l. 1 luglio 2009, n. 78 come ostative all'ammissione dell'extracomunitario alla procedura di emersione, non possono più considerarsi automaticamente ostative ad essa, dopo la sentenza della Corte cost. 6 luglio 2012, n. 17 con la quale, in riferimento all'art. 3 Cost., è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1 ter comma 13 lett. c), nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell'istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati per i quali l'art. 381 c.p.p. permette l'arresto facoltativo in flagranza, senza prevedere che la Pubblica amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato>>;

g) Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2015, n. 1083, secondo cui: <<E' legittimo il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, in ragione della sussistenza di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., per un reato commesso da extracomunitario e rientrante nell'astratta previsione dell'art. 381 c.p.p., essendo ininfluenza che la condanna sia stata comminata a seguito di sentenza patteggiata ex art. 444 comma 2, c.p.p. e, quindi, anche indifferente il rito all'esito del quale il giudice penale è pervenuto ad una statuizione di condanna, rilevando invece la sostanziale natura di condanna che, per espressa volontà del legislatore, è ormai insita nel patteggiamento>>.